



COMUNE DI CASTEL DEL MONTE

PROVINCIA DI L'AQUILA

Via Municipio, 1- 67023 CASTEL DEL MONTE (AQ)
C.F. 80002030668 - P.I. 00114540669 Tel. 0862938137 fax 0862938180



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.16 Data 25-06-2021	Oggetto: TARI (Tassa rifiuti) - Determinazione delle tariffe per l'anno 2021
---------------------------------------	---

L'anno duemilaventuno il giorno venticinque del mese di giugno alle ore 19:30, in Castel del Monte, nella sala consiliare del Palazzo Municipale, in Prima convocazione, sessione, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge.

All'appello nominale risultano:

Pastorelli Matteo	P	Germano Rosetta	P
Coletta Stefano	P	Fratù De Balestrini Elena	P
Di Fiore Lorenzo	P	Petricola Daniele	P
Petronio Enrica	P	Morico Luciana	P
Mucciante Idelmo	P	Di Fiore Valter	P
Tuccella Luca	P		

Assegnati n. 11

In carica n. 11

Presenti 11

Assenti 0

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, Assume la presidenza il Signor Matteo Pastorelli nella sua qualità di SINDACO.

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera a),b) del T.U.E.L approvato con D.Lgs. n. 267/2000 il SEGRETARIO COMUNALE Roberto Mari

Premesso che sulla proposta relativa alla presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri di legge come di seguito riportati:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO	PER QUANTO RIGUARDA LA REGOLARITA' TECNICA DELLA PRESENTE DELIBERA ESPRIME PARERE FAVOREVOLE (art. 49, comma I del T.U.E.L. n. 267/2000). DALLA RESIDENZA COMUNALE F.TO Pastorelli Matteo
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	PER QUANTO RIGUARDA LA REGOLARITA' CONTABILE ESPRIME PARERE FAVOREVOLE (art. 49, comma I del T.U.E.L. n. 267/2000). DALLA RESIDENZA COMUNALE F.TO Pastorelli Matteo

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che testualmente recita

« A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)... »;

Visto che con il provvedimento di determinazione delle tariffe annuali per la determinazione della tassa sui rifiuti "TARI" il Consiglio Comunale, delibera:

- a) Le ripartizioni dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche;**
- b) I coefficienti ka (coefficienti di adattamento per superficie e numero di componenti del nucleo familiare; kb (coefficiente proporzionale di produttività per numero di componenti del nucleo familiare; kc (coefficiente potenziale produzione per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze non domestiche), kd (coefficiente di produzione kg/mq annuo per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche) determinati con la procedura prevista al comma 652 dell'art. 1 L. 147/2013 da utilizzare nella determinazione delle tariffe da attribuire alle utenze non domestiche a loro volta divise in quota fissa e in quota variabile.**
- c) Scadenza e il numero delle rate di versamento del tributo comunale sui rifiuti TARI**

Vista la disciplina della suddetta imposta TARI (commi da 641 a 668, art. 1, legge 147/2013), come modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

Letti in particolare i commi da 650 a 654, nel testo vigente a decorrere dal 1° gennaio 2016, che così dispongono:

«650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.

651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1..

653. A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.

654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.»

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

« 169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»

Visto il comma 683 del suddetto articolo che testualmente recita:

«683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.»

DELIBERA DI CONSIGLIO n.16 del 25-06-2021 COMUNE DI CASTEL DEL MONTE

Visto l'art. 30 del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, che testualmente recita:

«5. Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile.»

Dato atto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 25/06/2021 è stato approvato il Piano economico finanziario (PEF) TARI per l'anno 2021;

Dato atto che l'approvazione formale del suddetto Piano costituisce il necessario presupposto per la determinazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI), per l'anno 2021;

Rilevato che dal piano finanziario si evince un costo complessivo di gestione del servizio pari a € **116.864,00** che il Comune dovrà coprire integralmente con la tariffa, calcolata per l'anno 2021, secondo il metodo approvato con deliberazione n. 443/2019 del 31 ottobre 2019 dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA);

Rilevato che il limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie 2021 di cui all'art. 4 dell'allegato a alla deliberazione ARERA 443/2019 prevede per il **Comune di Castel del Monte** un incremento, nella misura massima del **1,60%** del Piano Finanziario TARI 2019;

Dato atto che il termine di riferimento usato per determinare il limite di crescita relativo al PEF 2021 come da indicazioni contenute nella "Guida alla compilazione per la raccolta dati: Tariffa rifiuti- PEF 2021" rilasciata da ARERA il 15/03/2021 è rappresentato dal totale delle entrate tariffarie del 2019, inteso come l'importo articolato all'utenza al lordo delle detrazioni di cui al comma 1.4 della determinazione n. 02/2020-DRIF in quanto il **Comune di Castel del Monte** per l'anno 2020 ha provveduto ad approvare le tariffe secondo quanto previsto dall'art. 107, comma 5, del DL 18/20 "Cura Italia".

Preso atto di quanto sopra riportato, il PEF finale 2021 è pari ad € **116.864,00**, di cui € **71.476,00** per costi variabili ed € **45.388,00** per costi fissi;

Preso atto che l'entrata tariffaria massima applicabile nel rispetto del limite di crescita, c.d. tetto ai costi ammissibili del PEF è pari ad € **120.345,20**;

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 24-04-2020 con la quale il **Comune di CASTEL DEL MONTE** ha approvato le tariffe della TARI per il 2020, optando per l'applicazione dell'art. 107, comma 5 del D.L. 18/2020 confermando per l'anno 2020 le stesse tariffe TARI 2019;

Dato atto che il piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'anno 2021 è stato determinato tenendo conto del conguaglio pari ad € **199,33**; della differenza tra i costi del piano finanziario 2020 e i costi determinati per l'anno 2019 mediante ripartizione *in tre anni* nei piani finanziari a partire dall'anno 2021;

Considerato che:

- la tariffa deve coprire tutti i costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della normativa vigente;
 - la tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite agli investimenti per le opere e relativi ammortamenti e da una quota variabile, rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi d'investimento e di esercizio compresi i costi di smaltimento;
 - per la determinazione delle tariffe al mq delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche è necessario disporre dei seguenti elementi: a) il costo, fisso e variabile, da
- DELIBERA DI CONSIGLIO n.16 del 25-06-2021 COMUNE DI CASTEL DEL MONTE

coprire con il gettito della tariffa b) la percentuale di imputazione, fra le utenze domestiche e non domestiche, del costo da coprire con la tariffa, c) i criteri quantitativi e qualitativi di determinazione della produzione dei rifiuti ed i relativi coefficienti specifici Ka e Kb (relativa alle utenze domestiche) e Kc e Kd (relativi alle utenze non domestiche) all'interno dei parametri fissati nel DPR 158/99;

- il costo presunto, per l'anno 2021, del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, è risultato di complessivi € **116.864,00**; e comprende i costi fissi, pari al **38,83%** dell'intero costo, ed i costi variabili, pari al restante **61,17%** come di seguito meglio rappresentato;
- l'ente locale, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del citato DPR 158/99, deve ripartire, tra le categorie di utenza domestica e non domestica, l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa;
- il comune di **Comune di Castel del Monte**, per l'anno 2021 per la ripartizione dei costi tra le utenze domestiche e non domestiche, in base ai dati desunti dall'archivio delle utenze dell'anno precedente, ritiene corretto ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa tra le categorie di utenza nella misura del **90,72%** per le utenze domestiche e del **9,28%** per le utenze produttive (non domestiche);
- che le tariffe vengono determinate dal Comune moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile per i coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti e sono commisurate alla specifica produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti per tipologia familiare e di attività, attraverso l'individuazione dei citati coefficienti;

Tenuto conto che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento TARI si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) componente TARI ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 " Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

Stabilito che:

- 1) Per le utenze domestiche occupate da residenti è stato attribuito un numero di componenti della famiglia pari al numero dei componenti residenti nel territorio comunale all'01-01-2021.
- 2) Per le utenze domestiche occupate da non residenti, da residenti temporaneamente all'estero, quelle tenute a disposizione dagli utenti residenti nonché quelle tenute a disposizioni da enti diversi da persone fisiche occupate da soggetti non residenti nell'immobile è stato attribuito, ai fini dell'approvazione della tariffa, un numero di componenti della famiglia in rapporto alla superficie, come di seguito riportato:

SUPERFICIE	NUMERO OCCUPANTI
Da 0 a 50 mq	1
Da 51 a 80 mq	2
Da 81 a 300 mq	3
Da 301 a 400 mq	4
Da 401 a 500 mq	5
Oltre 500 mq	6

Ritenuto pertanto di utilizzare per la determinazione delle tariffe al mq dell'anno 2021 relative al prelievo sui rifiuti TARI, per le utenze domestiche i coefficienti Ka (tab. 1b coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti il nucleo familiare) e Kb (tab. 2b coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare) e per le utenze non domestiche i coefficienti Kc (tab. 3b coefficiente proporzionale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività) e Kd (tab. 4b coefficiente potenziale di produzione in kg/anno che tiene conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività) tenendo conto del vigente regolamento TARI e di seguito riportate:

TABELLA 1b

Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze domestiche

COMUNI CON POPOLAZIONE < 5.000 ABITANTI

Numero componenti del nucleo familiare	Ka Coefficiente di adattamento per superficie e numero dei componenti del nucleo familiare		
	NORD	CENTRO	SUD
1	0,84	0,82	0,75
2	0,98	0,92	0,88
3	1,08	1,03	1,00
4	1,16	1,10	1,08
5	1,24	1,17	1,11
6 o più	1,30	1,21	1,10

TABELLA 2

**Coefficienti per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze domestiche
COMUNI**

Numero componenti del nucleo familiare	Kb Coefficiente proporzionale di produttività per numero dei componenti del nucleo familiare		
	minimo	massimo	medio
1	0,6	1	0,8
2	1,4	1,8	1,6
3	1,8	2,3	2
4	2,2	3	2,6
5	2,9	3,6	3,2
6 o più	3,4	4,1	3,7

TABELLA 3b

Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze non domestiche

	Attività per comuni fino a 5000 abitanti	Kc Coefficiente potenziale produzione		
		NORD min - max	CENTRO min - max	SUD min - max
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,32-0,51	0,34-0,66	0,29-0,52
2	Campeggi, distributori carburanti	0,67-0,80	0,70-0,85	0,44-0,74
3	Stabilimenti balneari	0,38-0,63	0,43-0,62	0,66-0,75
4	Esposizioni, autosaloni	0,30-0,43	0,23-0,49	0,34-0,52
5	Alberghi con ristorante	1,07-1,33	1,02-1,49	1,01-1,55
6	Alberghi senza ristorante	0,80-0,91	0,65-0,85	0,85-0,99
7	Case di cura e riposo	0,95-1,00	0,93-0,96	0,89-1,20
8	Uffici, agenzie, studi professionali	1,00-1,13	0,76-1,09	0,90-1,05

DELIBERA DI CONSIGLIO n.16 del 25-06-2021 COMUNE DI CASTEL DEL MONTE

9	Banche ed istituti di credito	0,55-0,58	0,48-0,53	0,44-0,63
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,87-1,11	0,86-1,10	0,94-1,16
11	Edicola, farmacia, tabaccolo, plurilicenze	1,07-1,52	0,86-1,20	1,02-1,52
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)	0,72-1,04	0,68-1,00	0,78-1,06
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,92-1,16	0,92-1,19	0,91-1,45
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,43-0,91	0,42-0,88	0,41-0,86
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,55-1,09	0,53-1,00	0,67-0,95
16	Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie	4,84-7,42	5,01-9,29	5,54-8,18
17	Bar, caffè, pasticceria	3,64-6,28	3,83-7,33	4,38-6,32
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,76-2,38	1,91-2,66	0,57-2,80
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,54-2,61	1,13-2,39	2,14-3,02
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	6,06-10,44	6,58-10,89	0,34-10,88
21	Discoteche, night club	1,04-1,64	1,00-1,58	1,02-1,75
22	Area scoperta operativa	0,15-0,643	0,113-0,735	0,17-0,78
23	B & B e agriturismo	0,4-1,365	0,325-1,275	0,425-1,485
24	Magazzini agricoli e rimesse agricole	0,15-0,643	0,113-0,735	0,17-0,78
25	Locali non utilizzati	0,15-0,643	0,113-0,735	0,17-0,78

TABELLA 4b

Intervalli di produzione kg/m² anno per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alleutenze non domestiche

	Attività per comuni fino a 5000 abitanti	Kd Coefficiente di produzione kg/m ² anno		
		NORD min - max	CENTRO min - max	SUD min - max
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	2,60 - 4,20	2,93 - 5,62	2,54 - 4,55
2	Campeggi, distributori carburanti	5,51 - 6,55	5,95 - 7,20	3,83 - 6,50
3	Stabilimenti balneari	3,11 - 5,20	3,65 - 5,31	5,80 - 6,64
4	Esposizioni, autosaloni	2,50 - 3,55	1,95 - 4,16	2,97 - 4,55
5	Alberghi con ristorante	8,79 - 10,93	8,66 - 12,65	8,91 - 13,64
6	Alberghi senza ristorante	6,55 - 7,49	5,52 - 7,23	7,51 - 8,70
7	Case di cura e riposo	7,82 - 8,19	7,88 - 8,20	7,80 - 10,54
8	Uffici, agenzie, studi professionali	8,21 - 9,30	6,48 - 9,25	7,89 - 9,26
9	Banche ed istituti di credito	4,50 - 4,78	4,10 - 4,52	3,90 - 5,51
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	7,11 - 9,12	7,28 - 9,38	8,24 - 10,21
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	8,80 - 12,45	7,31 - 10,19	8,98 - 13,34
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista,	5,90 - 8,50	5,75 - 8,54	6,85 - 9,34
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	7,55 - 9,48	7,82 - 10,10	7,98 - 12,75
14	Attività industriali con capannoni di produzione	3,50 - 7,50	3,57 - 7,50	3,62 - 7,53
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	4,50 - 8,92	4,47 - 8,52	5,91 - 8,34
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	39,67 - 60,88	42,56 - 78,93	48,74 - 71,99
17	Bar, caffè, pasticceria	29,82 - 51,47	32,52 - 62,31	38,50 - 55,61
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	14,43 - 19,55	16,20 - 22,57	5,00 - 24,68
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	12,59 - 21,41	9,60 - 20,35	18,80 - 26,55
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	49,72 - 85,60	55,94 - 92,55	3,00 - 95,75
21	Discoteche, night club	8,56 - 13,45	8,51 - 13,42	8,95 - 15,43

DELIBERA DI CONSIGLIO n.16 del 25-06-2021 COMUNE DI CASTEL DEL MONTE

22	Area scoperta operativa	1,25-5,325	0,975-6,24	1,483-6,825
23	B & B e agriturismo	3,273-11,235	2,76-10,845	3,755-13,05
24	Magazzini agricoli e rimesse agricole	1,25-5,325	0,975-6,24	1,483-6,825
25	Locali non utilizzati	0	0	0

Dato atto che i suddetti coefficienti minimi e massimi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, come da ultimo modificato dal comma 1, lettera a) dell'art. 57 bis del decreto legge 26 ottobre 2019 n. 124) possono essere applicati in maniera uniforme per la determinazione della quota fissa delle tariffe delle utenze non domestiche

Ritenuto di non prevedere nel PEF gli scostamenti attesi dai costi variabili e fissi di cui all'art. 7 bis del M.T..R. inserito dalla delibera ARERA n. 238/2020/R/rif. legati all'emergenza COVID 19;

Dato atto che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 confermato nella misura del 5 per cento Decreto del Presidente della Provincia n. 42/2021;

Visto il Regolamento per l'applicazione della TARI, approvato con deliberazione consiliare n. 15 del 25/06/2021;

Richiamato l'art. 13, commi 15, 15-bis e 16-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 che testualmente recita:

«A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.

15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.»

Richiamata la nota del 28.02.2014 n. 4033 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa alle modalità di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote, nelle more dell'approvazione del decreto di cui al citato comma 15-bis, dell'art.13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 e s.m.i.;

Visto il vigente "Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate" di cui all'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Acquisito, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come modificato dall'art. 3 comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria;

DELIBERA

con la seguente votazione:

- favorevoli: 8
- contrari: 0
- astenuti 3 (Morico, Petricola, Di Fiore V.)

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) approvare per l'anno 2021, le tariffe della TARI come risultanti dai prospetti "A" e "B" contenenti coefficienti proporzionali di produzione applicati per la determinazione delle tariffe;
- 3) di dare atto che la copertura integrale dei costi del servizio è garantita mediante la seguente ripartizione dei costi stessi tra utenze domestiche e utenze non domestiche:
 - utenze domestiche 90,72%
 - utenze non domestiche 9,28%
- 4) di dare atto altresì che alle tariffe applicate dal Comune, verrà applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura del 5%;
- 5) **di stabilire il termine del versamento della TARI per l'anno 2021 in due rate la prima entro il 31-08-2021 - la seconda entro il 01-12-2021, fermo restando la possibilità per il contribuente di procedere al versamento in unica soluzione entro la scadenza della prima rata.**
- 6) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento TARI approvato con **Deliberazione Consiliare n. 15 del 25/06/2021, da applicare a far data dal 01-01-2021;**
- 7) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto all'art. 13,

DELIBERA DI CONSIGLIO n.16 del 25-06-2021 COMUNE DI CASTEL DEL MONTE

comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del citato art. 13;

- 8) di incaricare il Responsabile del tributo all'assolvimento di tutti gli adempimenti derivanti dall'adozione del presente provvedimento, ivi compresa la trasmissione al Ministero dell'Economia e delle Finanze Dipartimento delle Finanze, tramite il portale all'uopo istituito.

COMUNE DI CASTEL DEL MONTE

Allegato A) alla deliberazione Consiglio Comunale n del

TARIFFA PER LA DETERMINAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2021

UTENZE DOMESTICHE UTILIZZATE DAI NON RESIDENTI, DAI RESIDENTI TEMPORANEAMENTE ALL'ESTERO QUELLE TENUTE A DISPOSIZIONE DEGLI UTENTI RESIDENTI NONCHE' QUELLE TENUTE A DISPOSIZIONE DA ENTI DIVERSI DA PERSONE FISICHE OCCUPATE DA SOGGETTI NON RESIDENTI NELL'IMMOBILE

COD.	TARIFFA	COMPOSIZIONE NUCLEO FAMILIARE	NUMERO OCC.	QUOTA FISSA		QUOTA VARIABILE	
				coefficiente adattamento Ka	Euro/mq Anno	coefficiente produttivo (kb)	Euro/anno
T0001	CAT. DOM. 1 OCC.	da 0 a 50 (MQ)	1	0,75	0,53	0,80	48,21
T0002	CAT. DOM. 2 OCC.	da 51 a 80 (MQ)	2	0,88	0,62	1,40	84,37
T0003	CAT. DOM. 3 OCC.	da 81 a 300 (MQ)	3	1,00	0,71	1,80	108,47
T0004	CAT. DOM. 4 OCC.	da 301 a 400 (MQ)	4	1,08	0,76	2,20	132,58
T0005	CAT. DOM. 5 OCC.	da 401 a 500 (MQ)	5	1,11	0,78	2,90	174,76
T0006	CAT. DOM. 6+ OCC.	oltre 500 (MQ)	6+	1,10	0,78	3,40	204,89

PERTINENZE UTENZE DOMESTICHE UTILIZZATE DAI NON RESIDENTI, DAI RESIDENTI TEMPORANEAMENTE ALL'ESTERO QUELLE TENUTE A DISPOSIZIONE DEGLI UTENTI RESIDENTI NONCHE' QUELLE TENUTE A DISPOSIZIONE DA ENTI DIVERSI DA PERSONE FISICHE OCCUPATE DA SOGGETTI NON RESIDENTI NELL'IMMOBILE

COD.	TARIFFA	COMPOSIZIONE NUCLEO FAMILIARE	NUMERO OCC.	QUOTA FISSA	
				coefficiente adattamento Ka	Totale Euro/mq
T0011	CAT. PERT. DOM. 1 OCC.	da 0 a 50 (MQ)	1	0,75	0,53
T0012	CAT. PERT. DOM. 2 OCC.	da 51 a 80 (MQ)	2	0,88	0,62
T0013	CAT. PERT. DOM. 3 OCC.	da 81 a 300 (MQ)	3	1,00	0,71
T0014	CAT. PERT. DOM. 4 OCC.	da 301 a 400 (MQ)	4	1,08	0,76
T0015	CAT. PERT. DOM. 5 OCC.	da 401 a 500 (MQ)	5	1,11	0,78
T0016	CAT. PERT. DOM. 6+ OCC.	oltre 500 (MQ)	6+	1,10	0,78

COMUNE DI CASTEL DEL MONTE

Allegato B) alla deliberazione Consiglio Comunale n del

TASSA SUI RIFIUTI (TARI) AL NETTO DEL TRIBUTO PROVINCIALE

TARIFE UTENZE NON DOMESTICHE - PER L'ANNO 2021

	ATTIVITA'	QUOTA FISSA	QUOTA VARIABILE		Totale
		Euro/mq Anno	coefficiente di produzione kg/mq anno(kd)	Euro/mq Anno	
T0101	Musei biblioteche scuole ass e luoghi di culto	1,02	4,55	0,5	1,52
T0102	Campeggi distributori di carburanti	1,02	6,50	0,72	1,74
T0103	Stabilimenti balneari	1,02	6,64	0,73	1,75
T0104	Esposizioni autosaloni	1,02	4,55	0,5	1,52
T0105	Alberghi con ristorante	1,02	19,50	2,15	3,17
T0106	Alberghi senza ristorante	1,02	8,70	0,96	1,98
T0107	Case di cura e riposo	1,02	10,54	1,16	2,18
T0108	Uffici agenzie studi professionali	1,02	9,26	1,02	2,04
T0109	Banche ed istituti di credito	1,02	5,51	0,61	1,63
T0110	Negozi di abbigliamento, calzature, libreria	1,02	10,21	1,13	2,15
T0111	Edicola, farmacia tabaccaio plurilicenze	1,02	13,34	1,47	2,49
T0112	Attività artigianali tipo botteghe	1,02	9,34	1,03	2,05
T0113	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,02	12,75	1,41	2,43
T0114	Attività industriali con capannoni di produzione	1,02	7,53	0,83	1,85
T0115	Attività artigianali di produzione beni specifici	1,02	5,91	0,65	1,67
T0116	Ristoranti, trattorie, osterie pizzerie pub	1,02	35,50	3,92	4,94
T0117	Bar caffè pasticceria	1,02	30,00	3,31	4,33
T0118	Supermercato pane e pasta macelleria	1,02	20,68	2,28	3,30
T0119	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,02	20,69	2,28	3,30
T0120	Ortofrutta pescherie fiori e piante pizza al taglio	1,02	28,00	3,09	4,11
T0121	Discoteche night club	1,02	15,43	1,7	2,72
T0122	Aree scoperte operative	1,02	1,10	0,12	1,14
T0123	B & B e agriturismo	1,02	8,70	0,96	1,98
T0124	Magazzini agricoli e rimesse agricole	1,02	1,10	0,12	1,14
T0125	Locali non utilizzati	1,02	0,00	0	1,02